



# COMUNE DI CASOLA IN LUNIGIANA

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

CAP. 54014 PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Tel 0585/90013 Fax 0585/90150 [www.comune.casola-in-lunigiana.ms.it](http://www.comune.casola-in-lunigiana.ms.it)

email: [comune.casola@lunigiana.ms.it](mailto:comune.casola@lunigiana.ms.it) - pec: [comune.casolainlunigiana@postacert.toscana.it](mailto:comune.casolainlunigiana@postacert.toscana.it)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 29/12/2022

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DI CUI ALL'ART. 1, COMMI DA 738 A 783, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M.I.: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2023.**

L'anno **2022** il giorno **29** del mese di **Dicembre** alle ore **16.00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti/Assenti	CONSIGLIERI	Presenti/Assenti
BALLERINI RICCARDO	SI	CANALINI DENIS	SI
BALLABIO CLEMENTINA	SI	LOMBARDI GIULIANO	SI
CARLI VIRGINIA	SI	TANZI FRANCO	SI
CORSI NICOLETTA			
FOLEGNANI ANTONIO	SI		
MALASPINA PIETRO	SI		
PAGANI STEFANIA ADA	SI		
VILLA CRISTINA	AG		

Presenti : 10 Assenti : 0 Assenti Giustificati : 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor BALLERINI RICCARDO nella sua qualità di Sindaco;
- Partecipa il Segretario Comunale, DOTT.SSA KATIA MICHELAGNOLI. La seduta è pubblica;
- Nominati scrutatori i Signori: , , .

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DI CUI ALL'ART. 1, COMMI DA 738 A 783, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M.I.: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2023.

Il Responsabile del Area Economico - Finanziaria propone il seguente testo:

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 160/2019, che ha istituito e regolamentato la nuova IMU;

**VISTO** il comma 754 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che fissa l'aliquota di base per gli immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, allo 0,86 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

**VISTI** in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

- comma 748 che fissa l'aliquota di base delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento, con facoltà del comune di aumento di 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all'azzeramento;
- comma 750 che fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento con facoltà del comune di ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751 che fissa, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, allo 0,1 per cento con facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- comma 752 che fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli allo 0,76 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753 che fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- comma 754 che fissa per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento

**VISTO** il comma 744, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, che prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso

produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

**CONSIDERATO** che sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

**RILEVATO** che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

**CONSIDERATO** che in base all'articolo 1, comma 758, della Legge 160/2019 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 1, comma 741, lett. c) n. da 1 a 5 della Legge 160/2019, l'imposta non si applica alle fattispecie assimilate alle abitazioni principali;

**VISTO** l'articolo 1, comma 749 della Legge 160/2019, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che tale detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

**VISTO** l'articolo 1, comma 760, della Legge 160/2019, ai sensi del quale, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, l'Imu determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

**VISTO** l'articolo 1, comma 747, lett. c) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione. A decorrere dal 2019, l'agevolazione di cui al periodo precedente è estesa anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo e in presenza di figli minori;

**VISTO** l'articolo 1, comma 747, lett. a) e b) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

**DATO ATTO** che l'obbligo introdotto dall'articolo 1, comma 757 della Legge 160/2019, che impone, a decorrere dal 2021, di allegare alla delibera di approvazione delle aliquote il prospetto generato dal Portale del federalismo fiscale, quale condizione di efficacia dello stesso, non può ritenersi applicabile in quanto manca ancora il decreto attuativo che doveva esser emanato entro il 30 giugno 2020;

**VISTO** il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con contestuale deliberazione del Consiglio comunale;

**RICHIAMATO** il comma 762 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, ai sensi del quale i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, fatta salva in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

**ACQUISITO** sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**ACQUISITO** altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento;

con voti favorevoli 7, astenuti 3 (Lombardi, Canalini, Tanzi) espressi nei modi e nelle forme di legge dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti, oltre al Sindaco

## **DELIBERA**

1. Di stabilire le aliquote per l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2023 nelle seguenti misure:
  - a. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5 per mille;
  - b. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota ZERO;
  - c. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota ZERO;
  - d. fabbricati classificati nel gruppo catastale D aliquota pari al 10 per mille;
  - e. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10 per mille;
  - f. aree fabbricabili: aliquota pari al 10 per mille
2. Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2023;
3. Di disporre la trasmissione delle aliquote al Ministero delle Finanze entro il termine del 14 ottobre ai fini della loro pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 28 ottobre 2023.

Con successiva e separata votazione, con il medesimo risultato della precedente unanime, resa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi di legge



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 46**

Ufficio Proponente: **Uffici Area Economico Finanziaria**

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DI CUI ALL'ART. 1, COMMI DA 738 A 783, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M.I.: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2023.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Uffici Area Economico Finanziaria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/12/2022

Il Responsabile di Settore

Nicolò Scarpi

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/12/2022

Responsabile del Servizio Finanziario

Nicolò Scarpi

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO  
BALLERINI RICCARDO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA KATIA MICHELAGNOLI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casola in Lunigiana.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BLLRCR61B04D629Q/7420055100124743.N6nOI9XMI8\+huBJY\+docZxswJ5Y\= in data 31/12/2022  
MICHELAGNOLI KATIA in data 30/12/2022